SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1123-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980
(V. *Stampato n.* **1793**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

a) **sul disegno di legge**

12 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere contrario.

L'onere (800 milioni) viene infatti fronteggiato utilizzando una quota dell'accantonamento: « Censimenti ISTAT generali », inscritto nel fondo speciale di parte corrente dell'anno 1979.

Il disegno di legge risulta presentato al Parlamento il 12 giugno 1980: sulla base degli orientamenti fin qui seguìti dalla Commissione bilancio, l'accantonamento non risulta validamente prenotato entro il 1979; esso quindi non può essere più utilizzato a copertura di iniziative di spesa trattandosi di fondi che, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, costituiscono economie.

(Estensore FOSSON)

b) **su emendamenti**

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla 3ª Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il testo proposto infatti, accogliendo i rilievi espressi nel parere contrario emesso in data 12 novembre, evita l'utilizzazione parziale della voce: « Censimenti ISTAT generali », del Fondo speciale di parte corrente 1979, non prenotata validamente entro il 31 dicembre dello stesso 1979.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, effettuato a Belgrado il 18 settembre e il 27 dicembre 1979, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1979 dell'Accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei ministri degli esteri delle Comunità europee in data 20 dicembre 1979, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Identico.

Identico.